



Contratto Servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione,
magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili
terapeutici per disabili

**Servizio di gestione manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro
a domicilio degli ausili terapeutici per disabili**

Durata: 12 mesi dal dal 01.12.2023 al 30.11.2024

tra

ASST DELLA BRIANZA

e

OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.



INDICE

Premessa

Art. 1 - Norme regolatrici

Art. 2 Oggetto

Art. 3 Durata del contratto

Art. 4 Importo contrattuale

Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Art. 6 Obblighi e adempimenti a carico del Contraente

Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Art. 8 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

Art. 9 Responsabilità per infortuni e danni – Manleva

Art. 10 Subappalto

Art. 11 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 12 Garanzia definitiva

Art. 13 Recesso

Art. 14 Risoluzione per inadempimento

Art. 15 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

Art. 16 Penali e rilievi

Art. 17 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dell'Appalto

Art. 19 Fatturazione e Pagamenti

Art. 20 Clausola di salvaguardia

Art. 21 Condizioni risolutive espresse

Art. 22 Definizione controversie e Foro competente

Art. 23 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione

Art. 24 Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

Art. 25 Elezione di domicilio e comunicazioni

Art. 26 Clausola finale

Art. 27 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.



Premessa

- 1) con delibera n. 992 del 30.11.2023 è stato disposto di stipulare, ai sensi dall'art. 76 comma 2 lett. c) del D.Lgs 36/2023, con Officina Ortopedica Ferrero s.r.l., di Venaria Reale (TO) il contratto per il servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici per disabili - nelle more di istruzione, espletamento, aggiudicazione della nuova procedura di gara - per il periodo di 12 mesi, dal 01.12.2023 sino al 30.11.2024, con una spesa complessiva presunta di € 925.770,49 (IVA al 22% esclusa) - € 1.129.440,00 (IVA al 22% inclusa);
- 2) l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche relative al possesso dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento;
- 3) come previsto ai sensi dell'art. 18, co. 3, lett. a) del Codice non si applica il termine dilatorio di cui al medesimo articolo del Codice per la stipula del contratto;
- 4) l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati-di cui fanno parte la Lettera di invito e relativi allegati, le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, l'offerta tecnica ed economica presentate in gara, che, se pur non allegati, si intendono qui integralmente richiamati *per relationem* - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- 5) l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame, si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all'art. 91, D. Lgs. 159/2011, le quali, in caso di esito negativo, saranno causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122, co. 2, lett. b), del Codice.

Art. 1 - Norme regolatrici

Le premesse al contratto, tutti gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella documentazione sopra richiamata:

- a) dalle clausole riportate nei documenti allegati da questa Stazione Appaltante nella procedura di gara;
- b) dalle clausole riportate nell'offerta tecnico/economica presentata in gara;
- c) dalle clausole riportate nel presente atto che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra le Parti;
- d) dalle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023 - Codice Contratti Pubblici e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- f) dal Codice Comportamentale dei dipendenti dell'ASST della Brianza, pubblicato sul sito istituzionale;



- g) dal “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, allegato alla documentazione di gara;
- h) dalla legge n. 136/2010, dal d. lgs. n. 81/2008, dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito “GDPR”) e dal d. lgs. n. 163/2006, come modificato dal d. lgs. n. 101/2018;

L'Appaltatore dichiara inoltre, di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. “Legge Anticorruzione”) e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025, confluito nel PIAO e pubblicato sul sito istituzionale.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall'Amministrazione.

L'ASST della Brianza provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Si rinvia alle definizioni contenute nel Capitolato Speciale.

Art. 2 Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici per disabili - nelle more di istruzione, espletamento, aggiudicazione della nuova procedura di gara per un periodo di 12 mesi come meglio specificato negli atti di gara e nell'offerta presentata in gara.

Il Contraente si impegna altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliare dipendenti dalla fornitura dei servizi come meglio descritta e dettagliata nel Capitolato Speciale.

Art. 3 Durata del contratto

Le prestazioni di cui all'art. 2 hanno una durata pari a n. 12 mesi a decorrere dalla data del 01/12/2023 sino al 30/11/2024. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente e unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.

In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto dal contratto medesimo. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice e unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante che verrà comunicata mezzo pec.

Art. 4 Importo contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative all'oggetto del contratto indicato all'art. 2, viene determinato, per la durata di n. 12 mesi, in:

- € 925.770,4 (novecentoventicinquemilasettecentosettanta/49) IVA al 22% esclusa

- € 1.129.440,00 (unmilionenovecentoventinovemilaquattrocentoquaranta/00) IVA al 22% inclusa

Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli atti di gara e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'ASST della Brianza e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in



pristino dei locali. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ASST e/o da terzi.

Le condizioni e le modalità di esecuzione del presente Contratto sono dettagliate negli atti di gara, come integrati dall'offerta presentata in gara, che si intendono qui integralmente ed espressamente richiamati.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASST, fermo il diritto al risarcimento del danno, all'applicazione delle penali di cui al corrispondente articolo, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 6 Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente

Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate in corso di vigenza contrattuale, nonché secondo le condizioni, termini, modalità e prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno a esclusivo carico del Contraente, ritenendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.

Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare alla stessa immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Contraente si impegna altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Contraente è tenuto a comunicare all'Amministrazione, entro dieci giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Tutta la documentazione creata o predisposta dal Contraente nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte del Contraente rispetto quanto stabilito nel presente paragrafo, fermo restando al risarcimento dei danni, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 14.

Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il R.U.P. provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Art. 7.1 Personale dedicato al servizio

L'Appaltatore deve disporre di personale adeguato al servizio, in numero e professionalità, atto a garantire l'esecuzione delle attività previste negli atti di gara, per l'intera durata del contratto.

Deve essere pertanto garantita la sostituzione degli operatori in caso di assenza per malattia, congedi, ferie, dimissioni, infortuni con personale dalle caratteristiche professionali, formative e di esperienza analoghe al personale sostituito. Tali caratteristiche saranno oggetto di controllo del Direttore di Esecuzione del Contratto. L'organizzazione del servizio dovrà tendere a ridurre al minimo possibile il turn-over o la rotazione tra gli operatori, anche al fine di favorire una migliore conoscenza dei locali e delle specificità delle attività svolte nei Presidi Aziendali.

In particolare il personale dedicato all'espletamento delle attività previste dal presente contratto deve:

- essere qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, mantenere un comportamento decoroso e corretto nei confronti dell'utenza e degli operatori sanitari, osservando tutti i regolamenti vigenti in Azienda;
- indossare idonea divisa di servizio ed essere munito di cartellino di riconoscimento;
- non utilizzare prodotti diversi da quelli forniti dall'ASST;
- segnalare tempestivamente al proprio Referente responsabile operativo ogni eventuale guasto o rottura di beni, attrezzature o impianti attinenti all'attività svolta e messi a disposizione dall'ASST;

Con riferimento alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), il personale adibito allo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto dovrà essere:

- a. adeguatamente formato in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008;
- b. adeguatamente formato e periodicamente aggiornato con riferimento alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, per le attività ad alto rischio, secondo il D.M. 10/03/98;
- c. in possesso del certificato medico di idoneità fisica alla specifica mansione svolta;



- d. in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge. Sono comunque raccomandate le vaccinazioni antiepatite A e B e quella antinfluenzale. I documenti sanitari relativi alle vaccinazioni dovranno essere resi disponibili al Medico Competente dell'ASST, qualora ne faccia richiesta;
- e. sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Gli accertamenti diagnostici integrativi della visita medica, che eventualmente potrebbero essere effettuati, saranno quelli indicati dalla Direzione Sanitaria, di concerto con il medico competente dell'Appaltatore e nel rispetto del D.Lgs. 81/08;
- f. provvisto di dispositivi di protezione individuali, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Tali dispositivi, dovranno essere resi noti al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASST e forniti a cura e spese dell'Appaltatore.

Per gravi e motivate ragioni, l'ASST si riserva di chiedere all'Appaltatore la sostituzione del personale impiegato nel servizio. L'Appaltatore dovrà adeguarsi alla richiesta entro 15 giorni solari (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 CC).

L'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio:

- a) il nominativo e n. di telefono cellulare del proprio Referente responsabile operativo, disponibile in loco, prevedendo un sostituto in caso di assenza, che risponda delle operazioni svolte;

In caso di scioperi e/o assemblee sindacali interne e/o esterne, trattandosi di servizio di pubblica utilità, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90 e s.m.i, che prevede l'obbligo da parte dell'Appaltatore di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal CCNL per quanto riguarda i contingenti di personale.

L'Appaltatore applicherà, in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con il DEC Aziendale. L'Appaltatore provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di cinque (5) giorni, a segnalare all'Amministrazione la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale, e dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del referente.

Art. 8 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

8.1 Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), ed in particolar modo in riferimento agli artt. 4, comma 1) punto 8) e art. 28, commi 1, 2 e 3 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.

L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai seguenti principi:

- principi di correttezza, liceità e trasparenza;
- raccolti per la finalità oggetto del presente contratto, esplicite e legittime;
- principio della minimizzazione dei dati;
- principio di esattezza;
- principio della limitazione della conservazione;
- principio della integrità e riservatezza.



L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto 8) del GDPR, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento nell'allegato all'atto di nomina a Responsabile del Trattamento e comunque conformemente al disposto del GDPR.

L'Appaltatore garantisce di possedere competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità ed alle modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei dati personali trattati, nonché in relazione alla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia..

8.2 Obblighi di riservatezza

Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione Appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ASST della Brianza.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'ASST.

Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in materia di "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 9 Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: "logistica ed attività correlate"

Per le prestazioni rese in subappalto, l'Amministrazione provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 119, co.11, del Codice.

In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'ASST, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l'ASST sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.



I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore trasmette all'Amministrazione il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'Amministrazione rilascerà l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Amministrazione procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente contratto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contrattante;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 7 dell'art. 119 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASST da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.



L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione stessa. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-98 del Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 10 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione.

La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi – che saranno comunicati dall'Appaltatore ai competenti Uffici dell'Amministrazione con le modalità esplicitate nella lettera di aggiudicazione - questi è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore



non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 11 Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Contraente ha depositato idonea garanzia dell'importo di € 37.030,82 , resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'ASST della Brianza.

La garanzia dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto e dovrà essere rinnovata anno per anno fino alla completa definizione di eventuali controversie pendenti.

In caso di proroga del servizio oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.

E' facoltà dell'Amministrazione di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e per la mancata definizione di controversie pendenti, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente, dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ASST della Brianza. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Contraente, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia definitiva è data a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal Contraente nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 117 del Codice.

Art. 12 Recesso

L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123 del Codice, dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al citato art. 123.

Art. 13 Risoluzione per inadempimento



L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore e qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dagli artt. 94 e 95 del Codice.

L'Amministrazione darà all'Appaltatore, a mezzo pec, comunicazione di preavviso di quindici giorni alla scadenza dei quali il contratto si intenderà risolto. Il Contraente avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

In tal caso l'ASST ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con pec, nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- b. nel caso di violazione di quanto prescritto agli articoli "Durata del contratto", "Condizioni e modalità di esecuzione del servizio", "Obblighi e adempimenti a carico del Contraente", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "Obblighi di riservatezza", "Subappalto", "Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito";
- c. mancata osservanza del Codice Comportamentale dell'ASST della Brianza;
- d. mancata osservanza degli obblighi contenuti nel Patto di integrità;
- e. si richiama il secondo paragrafo dell'art. 3 del presente contratto.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. Potrà inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 del Codice.

L'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

E' fatto salvo quanto previsto nel presente contratto per i casi in cui l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale pattuito. L'Amministrazione si riserva dunque, il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare delle penali comminate superi il 10% del valore dello stesso. Anche al verificarsi di tale fattispecie, l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, nei casi di recesso previsti per legge, e più in generale in tutte le ipotesi contemplate all'art. 124 del Codice, l'Amministrazione ha facoltà, ai sensi del comma 1 del predetto articolo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà, se tecnicamente o economicamente possibile, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta se più favorevoli alla Stazione Appaltante. Laddove si dia



evidenza che le condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta non siano tecnicamente o economicamente possibili, il nuovo affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore interpellato in sede di gara.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 14 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

Fatti salvi i casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, co, 1, lett. d), punto 2, del Codice, è vietata la cessione anche parziale del contratto.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, co.12, del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere tempestivamente notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni sono efficaci e opponibili se l'ASST della Brianza non le avrà rifiutate con comunicazione, notificata al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG A036B5164F dell'appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno nei limiti comunque dell'importo contrattuale, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 15 Penali e rilievi

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari concernenti il contratto stesso.

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penalità di cui al Capitolato Speciale.

Si rinvia inoltre, alle penali disciplinate all'articolo "Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità".

Tutti gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto a mezzo PEC, dal R.U.P., su segnalazione del D.E.C..

La contestazione può avvenire anche direttamente in contraddittorio fra le parti, risultando da apposito verbale congiuntamente sottoscritto.

L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Amministrazione ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Amministrazione, nei modi sopra indicati, contesta all'Appaltatore le inadempienze riscontrate, assegnando un termine per porre rimedio a tali inconvenienti.

L'Appaltatore è impegnato a ripristinare il servizio nella sua regolarità entro i termini di volta in volta stabiliti.



Trascorso inutilmente tale termine, senza che i fatti contestati siano stati affrontati e risolti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di escutere la garanzia definitiva.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato speciale per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,02% (zerovirgolazeroduepercento) e il 5% (cinquepercento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Qualora l'ammontare delle penali raggiunga nell'arco di 12 mesi il 5% dell'importo annuo del contratto, fatto salvo quanto già previsto all'art. Risoluzione per inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456C.C.).

Applicata la penale, resta salva per l'ASST la facoltà di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno subito.

L'Appaltatore non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all'Amministrazione, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.

Nel caso di applicazione delle penali, l'ASST provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti, ovvero in alternativa, a emettere apposita fattura.

Art. 16 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, ai sensi del co. 9, dell'art. 120 del Codice, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dell'Appalto

La Stazione Appaltante ha nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, individuato nel Sig. Giacomo Caffarella, Coordinamento Protesica S.U.P.I. della ASST Brianza, email.: giacomo.caffarella@asst-brianza.it

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la Stazione Appaltante, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto.

Le eventuali modifiche/sostituzioni del Responsabile dell'appalto, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 19 Fatturazione e Pagamenti

L'affidatario emette fattura del corrispettivo una volta effettuata la regolare esecuzione delle prestazioni previo ricevimento dell'ordine elettronico (NSO).

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione della piattaforma denominata Notier della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e ss. mm. ii. ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica").

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	ASST DELLA BRIANZA
Codice IPA:	Asstv
Codice Univoco Ufficio:	UF8VRW
Nome dell'Ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	09314320962
Partita Iva:	09314320962

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni obbligatorie. A decorrere dal 01.02.2020 è obbligatoria la trasmissione, attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) messo a disposizione dal MEF, di cui al D.M. del 07.12.2018, dei documenti informatici attestanti l'ordinazione. I fornitori hanno l'obbligatorietà dell'indicazione in fattura degli estremi degli ordinativi emessi, ai sensi dell'art.3 commi 3-4, a decorrere dal 01.02.2020 per i beni, e dal 01.01.2021 per i servizi, pena la non liquidabilità delle fatture.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 4 e dell'art. 7 del D. Lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. del 9 novembre 2012 n. 192, le parti nell'ambito della propria libera contrattuale stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dall'Azienda entro 60 giorni, subordinati all'esito positivo dell'eventuale collaudo/prova e, in ogni caso, al giudizio di accettabilità. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento della fattura sulla piattaforma Area RGS del MEF.

La liquidazione delle fatture resta subordinata al rispetto integrale da parte dell'affidatario del presente contratto, di tutti gli atti di gara, del capitolato speciale; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

Dal 1° marzo 2018 la verifica Equitalia opera per tutti i pagamenti superiori a 5.000 euro: il nuovo limite operativo è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2018, in luogo del precedente limite di 10.000 euro; la materia è disciplinata dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 2, comma 9 del D.L. 262/2006 e dal relativo Decreto di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, nonché da diverse circolari esplicative del medesimo Ministero, fra le quali ricordiamo la n. 22 del 29 Luglio 2008, la n. 29 dell'8 settembre 2009 e la n. 27 del 23 settembre 2011.

Clausola Split payment:

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA diventa esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici.



Pertanto tutti i pagamenti relativi ad acquisti di beni e servizi effettuati anche da questa Azienda dal 1° gennaio 2015 devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

L'Azienda in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di sostituto d'imposta a fini IVA e dovrà provvedere al versamento della stessa, per le casistiche previste dalla normativa, direttamente all'Erario con le modalità ed i termini che saranno stabiliti da uno specifico Decreto Ministeriale e dalle modalità operative, nonché opportuni chiarimenti, che verranno forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 del Ministero del l'Economia e delle Finanze ribadisce che il meccanismo del c.d. split payment previsto dall'art. 1 comma. 629 lett. b) della Legge di Stabilità 2015 e dall'art. 17-ter del DPR 633/72, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica il mese successivo al pagamento della fatture.

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

- 1) Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici - nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17;
- 2) Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettera a) - nuova lettera d-quater) del comma 6 dell'art. 17);

Per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di "REVERSE CHARGE" a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti della scrivente Azienda si richiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

"IVA DA VERSARE AI SENSI DELL' ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/ 1972"

Con specifico riferimento ai SERVIZI DI PULIZIA, si precisa che tale attività, se svolta in ambito istituzionale, rientra nel regime dello SPLIT PAYMENT.

Pertanto la fattura passiva sarà composta da imponibile + IVA con indicazione:

"IVA da versare a cura del committente/cessionario ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72" e sulla stessa dovrà essere indicato che trattasi di operazione con "scissione di pagamenti".

Le fatture saranno liquidate subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Si rammenta che le contestazioni formalizzate impediscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture.

In caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art.1284, comma 1, del Codice Civile.

Art. 20 Clausola di salvaguardia

Convenzioni ARIA S.p.a./Consip S.p.a.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, per l'intera durata di esecuzione del contratto, la congruità economica dello stesso, nell'eventualità in cui ARIA e/o Consip dovessero stipulare convenzioni per prodotti/servizi simili e/o assimilabili a quelli oggetto della presente procedura e recedere unilateralmente dal contratto ove l'Appaltatore non sia in grado di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni della convenzione ARIA e/o Consip. Ove l'Amministrazione ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 giorni solari dalla relativa formale comunicazione. A tale recesso, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

Modificazioni organizzativo-strutturali del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale

Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante risolvere il contratto (all'Appaltatore, in questo caso, sarà



corrisposto il corrispettivo riferibile al periodo di effettiva erogazione della fornitura) ovvero dare continuità allo stesso.

Art. 21 Condizioni risolutive espresse

Oltre quanto già disposto nel presente Contratto, lo stesso è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni ivi previste;
- b. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, co. 3 del DPR medesimo);

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intenderà risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto per l'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 22 Definizione controversie e Foro competente

Ai sensi dell'art. 212 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Le parti concordano di eleggere quale Foro competente esclusivo e non concorrente il Foro di Monza.

Nelle more di risoluzione del contenzioso, la ditta fornitrice/appaltatrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario l'Azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.

Art. 23 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 co. 1 del Codice ed è soggetto ad imposta di bollo, a carico dell'Appaltatore, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, co. 10 del Codice e dal relativo Allegato I.4. La misura dell'imposta di bollo è determinata dalla Tabella A del menzionato Allegato I.4. Il pagamento dell'imposta di bollo di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72. Per l'effetto, il calcolo della misura dell'imposta di bollo da corrispondere per la stipula del presente contratto deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta in fase di gara.

Sono comunque, a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che sono, per legge, a carico della Stazione Appaltante.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Art. 24 Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

1 – Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui all'articolo 119 del Codice e quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e di seguito trascritte e richiamate:



- Comma 2 art. 119, Dlgs 36/2023: *“L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”.*
- Comma 1, art.3, l. 136/2010: *“Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)”.*

2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010.

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T. Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario. Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

4 – Tempi e Modalità di trasmissione. La compilazione della scheda T&T, allegata, a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

5 - Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.



Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del 18 subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Art. 25 Elezione di domicilio e comunicazioni

Ai fini del contratto, le Parti eleggono i loro domicili legali, rispettivamente:

- ASST della Brianza, Via SS. Cosma e Damiano, 10 – 20871 Vimercate (MB), PEC protocollo@pec.asst-brianza.it
- Officina Ortopedica Ferrero s.r.l., PEC ferrerortopedica@pec.it

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata ai sopra indicati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo pec.

Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel contratto o nel Capitolato speciale, le comunicazioni possano intervenire anche mediante posta elettronica.

Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra Parte per iscritto, mediante pec.

Art. 26 Clausola finale

Il presente Contratto, gli atti e i documenti in esso richiamati - ancorché non materialmente allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale come disciplinato all'art. 1 Norme regolatrici - costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto.

Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

ASST DELLA BRIANZA
(Provveditorato-Economato)
Dott.ssa Viviana Sganga

L'APPALTATORE
Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Art. 27 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati - che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale - e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 1 Norme regolatrici	Art. 15 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito
Art. 2 Oggetto	Art. 16 Penali e rilievi
Art. 3 Durata del contratto	Art. 17 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia



Contratto Servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici per disabili

<i>Art. 4 Importo contrattuale</i>	<i>Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile dell'Appalto</i>
<i>Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura/servizio</i>	<i>Art. 19 Fatturazione e Pagamenti</i>
<i>Art. 6 Obblighi e adempimenti a carico del Contraente</i>	<i>Art. 20 Clausola di salvaguardia</i>
<i>Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro</i>	<i>Art. 21 Condizioni risolutive espresse</i>
<i>Art. 8 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza</i>	<i>Art. 22 Definizione controversie e Foro competente</i>
<i>Art. 9 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva</i>	<i>Art. 23 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione</i>
<i>Art. 10 Subappalto</i>	<i>Art. 24 Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità</i>
<i>Art. 11 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari</i>	<i>Art. 25 Elezione di domicilio e comunicazioni</i>
<i>Art. 12 Garanzia definitiva</i>	<i>Art. 26 Clausola finale</i>
<i>Art. 13 Recesso</i>	<i>Art. 27 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.</i>
<i>Art. 14 Risoluzione per inadempimento</i>	

L'APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate